



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

XI LEGISLATURA



ATTI CONSILIARI

## **PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 3**

di iniziativa della Giunta per il regolamento

**Relatore Zecchinon**

Presentata il 23 giugno 2014

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

all'inizio di questa legislatura la Giunta per il regolamento ha avviato un'attività di ricognizione delle esigenze di aggiornamento dello strumento normativo fondamentale che regola i lavori consiliari, al fine di valutare le modifiche suggerite dall'esperienza che possano migliorare la funzionalità dei lavori consiliari ovvero l'adeguamento a talune innovazioni legislative sopravvenute.

Un primo "pacchetto" di modifiche è stato sottoposto all'Aula, che lo ha approvato il 29 ottobre 2013, con l'intesa di proseguire successivamente i lavori per affrontare le ulteriori tematiche da approfondire.

Il 2 aprile scorso i lavori di rivisitazione del regolamento consiliare sono ripresi e le modifiche ora proposte riguardano i seguenti punti: la relazione tecnico-finanziaria a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti che comportano oneri finanziari, l'aggiornamento delle procedure relative ai rapporti con l'Unione europea, i rapporti con la Commissione paritetica ed infine alcune correzioni di natura tecnica.

**1.** Per quanto riguarda il primo tema, quello della **relazione tecnica** sulla copertura finanziaria dei progetti di legge e degli emendamenti, le modifiche al regolamento che si sottopongono all'esame dell'Aula sono contenute agli **articoli da 3 a 6** (che, rispettivamente, introducono l'art. 86 bis e modificano gli articoli 92, 106 e 108), cui si aggiunge l'**articolo 18**, recante una disposizione finale e transitoria per l'applicazione delle modifiche in esame.

Tali modifiche trovano la loro ragione primaria nella necessità di adeguare il regolamento consiliare alle esigenze di rafforzamento degli strumenti posti a presidio dei principi costituzionali in materia di finanza pubblica. Infatti le variazioni apportate precedentemente e con le quali, attraverso l'articolo 92, comma 3 bis, si investiva la Commissione del compito di richiedere eventualmente la scheda di analisi economico-finanziaria con in evidenza le relative coperture di spesa, sono risultate poco efficaci e inadeguate al principio che obbliga al rispetto della copertura finanziaria per le leggi di spesa licenziate.

Le modifiche proposte tengono conto anche delle numerose pronunce della Corte costituzionale, alcune delle quali hanno riguardato pure leggi del Friuli Venezia Giulia. Tali modifiche si muovono anche nel senso indicato nella relazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia, deliberata il 3 giugno scorso, sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi regionali del 2013, redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Tale relazione, infatti, evidenziava l'opportunità di corredare i progetti di legge approvati dal Consiglio regionale di "un documento (relazione o scheda tecnica) che sia idoneo a dimostrare, a mezzo di una chiara esposizione delle metodologie applicate, la correttezza e l'attendibilità delle quantificazioni dei fattori rilevanti ai fini della copertura, da operarsi in un contesto di doverosa corrispondenza tra l'entità degli oneri e l'entità delle risorse utilizzate".

Va poi considerato che la riforma costituzionale sul pareggio di bilancio e gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea impongono di potenziare gli strumenti per una sana gestione della finanza pubblica.

Le modifiche proposte prevedono di corredare ciascun progetto di legge che comporti oneri finanziari di una relazione tecnico finanziaria, quale condizione necessaria per procedere in Aula all'esame dell'articolato e in mancanza della quale il progetto di legge, una volta esaurita la discussione generale, viene rinviato in Commissione, perché la stessa acquisisca la relazione richiesta. Analogamente si prevede che gli emendamenti presentati in Aula che comportino oneri finanziari aggiuntivi rispetto al progetto licenziato dalla Commissione siano corredati di una relazione tecnica in forma semplificata, per poter essere messi ai voti.

Per garantire a ciascun consigliere la massima disponibilità per l'elaborazione della relazione e per acquisire tutti i dati utili all'esercizio del suo mandato e al suo diritto di iniziativa, compresa la disponibilità finanziaria, è previsto un preciso impegno da parte dell'Ufficio di Presidenza che porti alla creazione di una funzione specifica del Consiglio capace di offrire garanzie nei rapporti tra iniziative del Consiglio e Uffici giuntali.

Al fine di permettere una maggior agibilità, la norma finale di cui all'articolo 18 prevede che, di intesa tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza, siano predisposti due modelli di relazione tecnico-finanziaria, strutturati in termini chiari ed essenziali, uno dei quali in forma semplificata per gli emendamenti.

Si ritiene utile inoltre sottolineare che il prossimo 15 luglio la sezione della Corte dei conti esprimerà il giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio 2013 e pertanto appare quanto mai opportuno che per allora l'Aula abbia licenziato tali disposizioni regolamentari, pur prevedendo, attraverso una norma transitoria, che esse abbiano effetto per i progetti di legge presentati a decorrere dal 1° ottobre, per permettere un adeguato periodo di preparazione all'utilizzo del nuovo strumento.

**2.** Il secondo tema affrontato dalle modifiche è quello dei rapporti con l'Unione europea (**articoli 8, 9, 12, 13 e 14**). Le modifiche proposte aggiornano le procedure relative ai rapporti con l'Unione europea, già contenute nel regolamento vigente, alla luce delle innovazioni legislative introdotte dalla legge 234/2012 e tengono conto dell'esperienza maturata in questi anni. La disciplina proposta intende, in particolare, rafforzare il ruolo del Consiglio nella fase ascendente del processo di formazione delle politiche e della legislazione europee, dapprima attraverso un esame preventivo del programma legislativo della Commissione UE, prevedendo con l'articolo 169 ter una specifica sessione per il suo esame. Inoltre, con l'introduzione dell'articolo 170 bis, viene previsto il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale. L'articolo 124 e i successivi articoli 170 e 170 bis, si muovono proprio nella direzione appena indicata, agevolando l'intervento della Regione nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea in modo da rafforzare l'intera governance, in particolare nella fase ascendente già ricordata. Appare utile sottolineare come in questo percorso il ruolo della V Commissione risulti fondamentale nell'esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo.

3. Un terzo punto qualificante delle modifiche proposte riguarda i rapporti con la Commissione paritetica Stato-Regione; l'**articolo 15**, modifica l'art. 174 bis del regolamento introducendo la necessità che il Consiglio riceva con più frequenza le informazioni sulle attività che caratterizzano il lavoro della Commissione stessa e pertanto si stabilisce che il Presidente del Consiglio inviti semestralmente i componenti della Commissione paritetica a relazionare sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio regionale, prevedendo l'audizione allargata alla V Commissione e ai Presidenti dei gruppi consiliari.

4. Infine vengono proposte alcune correzioni di natura tecnica, derivanti dall'esperienza applicativa (**articoli 1, 2, 7, 10, 11, 16 e 17**). In questo gruppo di articoli si segnala in particolare l'introduzione dell'obbligo per la Giunta, attraverso l'art. 174 ter (sostituito dall'**articolo 16**) di informare il Consiglio sulle decisioni di costituirsi in giudizio nel caso in cui la Regione sia parte passiva nel processo davanti alla Corte costituzionale.

La Giunta del Regolamento, in particolare nelle sedute del 12 e del 19 giugno, ha svolto un ampio e costruttivo dibattito che ha permesso di licenziare un testo condiviso, così come articolato e illustrato, con voto unanime, nella convinzione che le regole devono essere condivise non solo per essere efficaci ma per permettere a tutti, maggioranza ed opposizione, di procedere con le garanzie che sono indispensabili in democrazia. Per questo motivo auspichiamo l'approvazione delle modifiche al Regolamento con voto espresso all'unanimità.

Per una migliore comprensione delle modifiche proposte si allega, dopo l'articolato, un quadro di raffronto tra il testo vigente del regolamento e quello proposto, strutturato nei quattro punti sopra illustrati.

ZECCHINON

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 3

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## Art. 1

*(Modifica all'articolo 16)*

1. Al comma 2 dell'articolo 16 le parole <<costituiti i>> sono sostituite dalle seguenti: <<pervenute le designazioni da parte dei>>.

## Art. 2

*(Modifica all'articolo 57)*

1. All'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) La rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Deliberazioni dell'Assemblea)>>;
  - b) al comma 2 la parola <<valida>> è sostituita dalla seguente: <<approvata>>.

## Art. 3

*(Inserimento dell'articolo 86 bis)*

1. Dopo l'articolo 86 è inserito il seguente:

&lt;&lt;Art. 86 bis

*(Relazione tecnico-finanziaria)*

1. Tutti i progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredati di una relazione tecnica, redatta in conformità ai criteri previsti dalla legislazione vigente in materia di copertura finanziaria delle leggi.

2. Gli emendamenti che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredati della relazione tecnica di cui al comma 1, redatta in forma semplificata.>>.

## Art. 4

*(Modifiche all'articolo 92)*

1. All'articolo 92 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3, dopo le parole <<di apposite relazioni tecniche.>> sono inserite le seguenti: <<La Commissione, qualora abbia all'esame progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis, acquisisce la relazione medesima dalla Giunta regionale, per i progetti di iniziativa della Giunta stessa, e dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, per le proposte di iniziativa consiliare.>>;
  - b) il comma 3 bis è abrogato.

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 3

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## Art. 5

*(Modifica all'articolo 106)*

1. All'articolo 106 il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Esaurita la discussione generale, il Presidente, sentiti i relatori e la Giunta regionale, dispone il rinvio in Commissione dei progetti di legge privi della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis.>>.

## Art. 6

*(Modifica all'articolo 108)*

1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<3. Per gli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che non siano corredati della relazione tecnica semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, la Presidenza acquisisce la predetta relazione dalla Giunta regionale per gli emendamenti di iniziativa della medesima e dalla Segreteria generale del Consiglio per gli emendamenti di iniziativa consiliare e provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce. In mancanza della relazione, l'emendamento non può essere posto ai voti.>>.

## Art. 7

*(Modifica all'articolo 109)*

1. Al comma 1 dell'articolo 109 le parole <<è previsto l'inizio della>> sono sostituite dalle seguenti: <<ha inizio la>>.

## Art. 8

*(Modifica della rubrica del capo III del titolo IV)*

1. La rubrica del capo III del titolo IV è sostituita dalla seguente: <<Disegno di legge europea regionale>>.

## Art. 9

*(Sostituzione dell'articolo 124)*

1. L'articolo 124 è sostituito dal seguente:

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 3

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## &lt;&lt;Art. 124

*(Procedura per l'esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo)*

1. Il disegno di legge europea regionale e la relazione annuale della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, e per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori per l'esame del disegno di legge europea in modo da concluderne l'esame, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare:

a) il termine entro cui le Commissioni di merito devono concludere l'esame delle parti di competenza;

b) il termine entro cui la V Commissione permanente deve concludere l'esame generale;

c) il termine previsto per la votazione finale, decorso il quale i lavori proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

3. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera a), ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge e della relazione di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.

4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.

5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame delle parti di competenza nei termini di cui al comma 2, lettera a), la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.

6. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b), la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge europea regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, a cui sono allegate le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 3

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge europea regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 122.

8. L'Assemblea esamina la relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo. La V Commissione permanente o ciascun consigliere possono presentare proposte di risoluzione sulla relazione annuale, sulle quali delibera l'Assemblea.>>.

## Art. 10

*(Inserimento al titolo IV del capo III bis)*

1. Nel titolo IV è istituito un nuovo capo III bis avente come rubrica: <<Progetti di legge di semplificazione o manutenzione normativa>>, nel quale è collocato l'articolo 124 bis.

## Art. 11

*(Modifica all'articolo 133)*

1. Il comma 4 dell'articolo 133 è sostituito dal seguente:

<<4. I voti approvati dal Consiglio sono inviati dal Presidente del Consiglio ai Presidenti delle due Camere o al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministri competenti; dell'invio è informato il Presidente della Regione.>>.

## Art. 12

*(Inserimento dell'articolo 169 ter)*

1. Dopo l'articolo 169 bis è inserito il seguente:

<<Art. 169 ter  
*(Sessione europea)*

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 3

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

3. La V Commissione riferisce all'Assemblea predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale nell'ambito della partecipazione alla formazione della normativa europea.>>.

## Art. 13

*(Sostituzione dell'articolo 170)*

1. L'articolo 170 è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 170

*(Partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea)*

1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi dell'Unione europea.

2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente della Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia, l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La V Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla V Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.>>.

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 3

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## Art. 14

*(Inserimento dell'articolo 170 bis)*

1. Dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

## &lt;&lt;Art. 170 bis

*(Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità)*

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.>>.

## Art. 15

*(Modifica all'articolo 174 bis)*

1. Il comma 1 dell'articolo 174 bis è sostituito dal seguente:

<<1. Il Presidente del Consiglio, con cadenza almeno semestrale, invita i componenti di nomina consiliare della Commissione paritetica prevista dallo Statuto e il Presidente della Regione a riferire davanti alla V commissione allargata ai Presidenti dei gruppi consiliari sulle attività svolte dalla Commissione stessa e sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio regionale.>>.

## Art. 16

*(Sostituzione dell'articolo 174 ter)*

1. L'articolo 174 ter è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 174 ter

*(Informazioni sul contenzioso costituzionale)*

1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio:

- a) dei ricorsi promossi dalla Regione per questioni di legittimità costituzionale contro una legge o un atto con forza di legge dello Stato o di altre Regioni;

- b) dei ricorsi promossi dal Governo per questioni di legittimità costituzionale contro una legge della Regione e dell'eventuale decisione di quest'ultima di costituirsi in giudizio;

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 3

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

c) dei ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dalla Regione contro un atto dello Stato o di un'altra Regione;

d) dei ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dallo Stato o da un'altra Regione contro un atto della Regione e dell'eventuale decisione di quest'ultima di costituirsi in giudizio.>>.

## Art. 17

*(Modifica all'articolo 179)*

1. Il comma 2 dell'articolo 179 è sostituito dal seguente:

<<2. Le modalità di accesso alla sede del Consiglio regionale sono disciplinate con apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.>>.

## Art. 18

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Le modifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 trovano applicazione per i progetti di legge presentati a far data dal primo ottobre 2014. Entro la medesima data, di intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sono specificati i contenuti delle relazioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 bis del regolamento interno, come inserito dall'articolo 3 e stabilite le modalità di collaborazione tra le strutture competenti dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale per la redazione di dette relazioni.

Testo degli articoli del Regolamento interno  
oggetto di modifica

Testo degli articoli del Regolamento interno  
come modificati dalla proposta n. 3

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA A CORREDO DI PROGETTI DI LEGGE O DI EMENDAMENTI CHE  
COMPORNO ONERI FINANZIARI**

**Art. 86 bis  
(Relazione tecnico-finanziaria)**

**1. Tutti i progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredati di una relazione tecnica, redatta in conformità ai criteri previsti dalla legislazione vigente in materia di copertura finanziaria delle leggi.**

**2. Gli emendamenti che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredati della relazione tecnica di cui al comma 1, redatta in forma semplificata.**

**Art. 92  
(Istruttoria legislativa in Commissione)**

1. L'istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei progetti di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

2. Compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità, l'efficacia, gli effetti finanziari e la relativa copertura delle disposizioni contenute nel progetto di legge.

3. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 la Commissione può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire informazioni anche attraverso la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La richiesta contiene la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione.

**Art. 92  
(Istruttoria legislativa in Commissione)**

1. Identico

2. Identico

3. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 la Commissione può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire informazioni anche attraverso la predisposizione di apposite relazioni tecniche. **La Commissione, qualora abbia all'esame progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis, acquisisce la relazione medesima dalla Giunta regionale, per i progetti di iniziativa della Giunta stessa, e dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, per le proposte di iniziativa consiliare.** La richiesta contiene la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione.

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 3
<p><b>3 bis. Per i progetti di legge presentati che comportino oneri finanziari la Commissione, se lo richiede un numero di componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti, può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire una scheda di analisi economico-finanziaria, nella quale sono analiticamente esposti gli effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa.</b></p> <p>4. Nella relazione della Commissione per l'Assemblea sono riportati i passaggi istruttori svolti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 106 (Rinvio in Commissione)</p> <p>1. L'Assemblea può rinviare alla Commissione l'esame di un progetto di legge quando sia ravvisata la necessità di una ulteriore istruttoria.</p> <p>2. La proposta di rinvio è presentata con mozione d'ordine e viene discussa e votata con le modalità di cui all'articolo 73, sentiti i relatori e la Giunta regionale; essa può contenere direttive alla Commissione per il successivo riesame.</p> <p>3. Il Presidente, sentiti i relatori e la Giunta regionale, <b>può disporre</b> il rinvio in Commissione <b>quando, nel corso dell'esame degli articoli, siano presentati da parte della Giunta stessa o dai relatori di maggioranza una pluralità di emendamenti e articoli aggiuntivi che, per numero, complessità e novità della materia trattata, rendano opportuno un preventivo esame da parte della competente Commissione.</b></p> <p>4. Nei casi in cui il rinvio sia deliberato dopo l'inizio dell'esame degli articoli, l'esame della Commissione è limitato alle disposizioni contenute negli articoli e negli emendamenti sui quali il Consiglio non abbia ancora deliberato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 108 (Ammissibilità degli emendamenti)</p> <p>1. Sono inammissibili emendamenti e articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dall'Assemblea nel medesimo procedimento legislativo. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea su articoli ed emendamenti comportano, altresì, la decadenza di quelli già presentati se contrastanti con le predette deliberazioni, ovvero ne determinano l'assorbimento</p>	<p><b>SOPPRESSO</b></p> <p>4. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 106 (Rinvio in Commissione)</p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. <b>Esaurita la discussione generale, il Presidente, sentiti i relatori e la Giunta regionale, dispone il rinvio in Commissione dei progetti di legge privi della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis.</b></p> <p>4. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 108 (Ammissibilità degli emendamenti)</p> <p>1. Identico</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 3
<p>se aventi un contenuto normativo compreso in una disposizione già approvata dello stesso progetto di legge. Sono, altresì, inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti o articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. La decadenza o l'assorbimento degli emendamenti sono dichiarati dal Presidente prima di procedere alla votazione. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 76.</p>	<p>2. Identico</p>
	<p><b>3. Per gli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che non siano corredati della relazione tecnica semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, la Presidenza acquisisce la predetta relazione dalla Giunta regionale per gli emendamenti di iniziativa della medesima e dalla Segreteria generale del Consiglio per gli emendamenti di iniziativa consiliare e provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce. In mancanza della relazione, l'emendamento non può essere posto ai voti.</b></p>

Testo degli articoli del Regolamento interno  
oggetto di modifica

Testo degli articoli del Regolamento interno  
come modificati dalla proposta n. 3

## RAPPORTI UE

Capo III  
Disegno di legge comunitaria regionale

Art. 124  
(Procedura per l'esame del disegno di legge  
comunitaria regionale)

1. Il disegno di legge comunitaria regionale è assegnato, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori **in modo da consentire la conclusione dell'esame** del disegno di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale **del disegno di legge comunitaria regionale**, decorso il quale i lavori **dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti**, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste.

3. Entro **dieci giorni dall'assegnazione**, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.

4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa **comunitaria** o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.

Capo III  
Disegno di legge **europea** regionale

Art. 124  
(Procedura per l'esame del disegno di legge **europea**  
regionale **e della relazione annuale sullo stato di  
conformità dell'ordinamento regionale al diritto  
europeo**)

1. Il disegno di legge **europea** regionale **e la relazione annuale della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea sono assegnati**, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, **e** per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori **per l'esame del disegno di legge europea in modo da concluderne l'esame**, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare:  
**a) il termine entro cui le commissioni di merito devono concludere l'esame delle parti di competenza;**  
**b) il termine entro cui la V Commissione permanente deve concludere l'esame generale;**  
**c) il termine previsto per la votazione finale**, decorso il quale i lavori proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste, **salva diversa determinazione dell'Assemblea.**

3. Entro **il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera a)**, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge **e della relazione** di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.

4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa **europea** o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 3
<p>5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame <b>della parte</b> di competenza nei termini di cui al comma 3, la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.</p> <p>6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge comunitaria regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, a cui sono allegate le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.</p> <p>7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge comunitaria regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 122.</p>	<p>5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame <b>delle parti</b> di competenza nei termini di cui al comma 2, <b>lettera a)</b>, la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.</p> <p>6. Entro <b>il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b)</b>, la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge <b>europea</b> regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, a cui sono allegate le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.</p> <p>7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge <b>europea</b> regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 122.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 124 bis <i>(Procedimento per l'esame dei progetti di legge di semplificazione o manutenzione normativa)</i></p> <p style="text-align: center;">(-omissis-)</p>	<p><b>8. L'Assemblea esamina la relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo. La V Commissione permanente o ciascun consigliere possono presentare proposte di risoluzione sulla relazione annuale, sulle quali delibera l'Assemblea.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III bis</b> <b>Progetti di legge di semplificazione o manutenzione normativa</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 169 ter</b> <b>(Sessione europea)</b></p> <p><b>1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge</b></p>

Art. 170

**(Procedure di informazione e indirizzo relative alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari)**

1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi **comunitari e** dell'Unione europea, **e in particolare:**

a) **delle proposte elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Regione partecipa con i propri organi;**

b) **delle proposte e delle materie di competenza della Regione che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio dei Ministri della Repubblica, alle quali egli prenda parte;**

c) **delle osservazioni che la Giunta regionale intende trasmettere ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;**

d) **della richiesta di convocare la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni**

**europea regionale di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.**

2. **Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.**

3. **La V Commissione riferisce all'Assemblea predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale nell'ambito della partecipazione alla formazione della normativa europea.**

Art. 170

**(Partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea)**

1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte **e delle attività svolte** dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi dell'Unione europea.

**che la Giunta regionale intende porre al Governo, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

**2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle informazioni e della trasmissione dei documenti sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio.**

**3. Le informazioni e i documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alla V Commissione permanente e ai Consiglieri.**

**4. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti normativi comunitari.**

**5. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, inoltrati al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 11/2005, sono trasmessi alla V Commissione permanente, che, entro sette giorni dall'assegnazione, può deliberare la trasmissione di osservazioni ai competenti organi statali.**

**6. Il Presidente della Regione trasmette al Consiglio gli atti indicati al comma 5 sui quali la Giunta intende esprimersi. Gli atti sono quindi inviati dal Presidente del Consiglio alla V Commissione permanente che può formulare osservazioni ed esprimere indirizzi alla Giunta regionale sulla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione del diritto**

**SOPPRESSO**

**SOPPRESSO**

**2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.**

**3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente della Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia, l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La V Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla V Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.**

**SOPPRESSO**

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 3
---	---

**comunitario.**

**7. Il Presidente della Regione comunica al Consiglio le risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri e dell'Unione europea alle quali abbia preso parte nell'ambito della procedura di formazione del diritto comunitario entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. I relativi documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alla V Commissione permanente e ai Consiglieri.**

**8. Il Presidente della Regione riferisce annualmente all'Assemblea, con le modalità di cui all'articolo 169 bis, comma 2, sui temi di maggior interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario.**

**SOPPRESSO**

**4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.**

**SOPPRESSO**

**Art. 170 bis**

**(Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità)**

**1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.**

**2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.**

Testo degli articoli del Regolamento interno  
oggetto di modifica

Testo degli articoli del Regolamento interno  
come modificati dalla proposta n. 3

#### RAPPORTI CON LA COMMISSIONE PARITETICA

Art. 174 bis

*(Informazioni sulle attività svolte dalla Commissione  
paritetica)*

1. Il Presidente del Consiglio, con cadenza almeno **annuale**, invita i componenti di nomina consiliare della Commissione paritetica prevista dallo Statuto e il Presidente della Regione a riferire davanti all'**Assemblea** sulle attività svolte dalla Commissione stessa.

2. Il Presidente del Consiglio può chiedere periodicamente ai componenti nominati dal Consiglio regionale nell'ambito della Commissione paritetica informazioni e documenti sui programmi della loro attività e ne informa le Commissioni competenti e i Consiglieri.

Art. 174 bis

*(Informazioni sulle attività svolte dalla Commissione  
paritetica)*

1. Il Presidente del Consiglio, con cadenza almeno **semestrale**, invita i componenti di nomina consiliare della Commissione paritetica prevista dallo Statuto e il Presidente della Regione a riferire davanti alla **V commissione allargata ai Presidenti dei gruppi consiliari** sulle attività svolte dalla Commissione stessa **e sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio regionale.**

2. Identico

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 3
---	---

<b>ALTRE CORREZIONI DI NATURA TECNICA</b>
---

Art. 16  
*(Costituzione, composizione e competenze della  
Giunta per il regolamento)*

1. La Giunta per il regolamento è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo di appartenenza. Ogni componente diverso dal Presidente dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo di appartenenza. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Vicepresidenti del Consiglio.

2. Il Presidente, non appena **costituiti i** gruppi consiliari, comunica al Consiglio la composizione della Giunta per il regolamento.

Art. 57  
*(Validità delle deliberazioni dell'Assemblea)*

1. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Ogni deliberazione dell'Assemblea è **valida** quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Non si tiene conto dei voti di astensione.

Art. 109  
*(Presentazione e distribuzione degli emendamenti)*

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro le ore dodici del giorno lavorativo antecedente la seduta nella quale **è previsto l'inizio della** trattazione del progetto di legge, salvo quanto previsto al comma 3.

Art. 16  
*(Costituzione, composizione e competenze della  
Giunta per il regolamento)*

1. Identico

2. Il Presidente, non appena **pervenute le designazioni da parte dei** gruppi consiliari, comunica al Consiglio la composizione della Giunta per il regolamento.

Art. 57  
*(Deliberazioni dell'Assemblea)*

1. Identico

2. Ogni deliberazione dell'Assemblea è **approvata** quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Non si tiene conto dei voti di astensione.

Art. 109  
*(Presentazione e distribuzione degli emendamenti)*

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro le ore dodici del giorno lavorativo antecedente la seduta nella quale ha inizio la trattazione del progetto di legge, salvo quanto previsto al comma 3.

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 3
<p style="text-align: center;">Art. 133 <i>(Voti alle Camere e al Governo della Repubblica)</i></p> <p>4. I voti approvati dal Consiglio sono inviati, <b>per il tramite del Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere.</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 133 <i>(Voti alle Camere e al Governo della Repubblica)</i></p> <p>4. I voti approvati dal Consiglio sono inviati <b>dal Presidente del Consiglio ai Presidenti delle due Camere o al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministri competenti; dell'invio è informato il Presidente della Regione.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 174 ter <i>(Informazioni sul contenzioso costituzionale)</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio:</p> <p>a) <b>degli atti di promovimento dei giudizi</b> di legittimità costituzionale contro una legge o un atto con forza di legge dello Stato o di altre Regioni;</p> <p>b) <b>degli atti che sollevano</b> un conflitto di attribuzioni con <b>altro potere</b> dello Stato.</p> <p>2. <b>I contenuti, i tempi e le modalità delle informazioni sono stabiliti d'intesa tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio.</b></p> <p>3. <b>Le informazioni e gli eventuali documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alle Commissioni competenti e ai Consiglieri.</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 174 ter <i>(Informazioni sul contenzioso costituzionale)</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione informa <b>tempestivamente</b> il Consiglio:</p> <p>a) dei <b>ricorsi promossi dalla Regione per questioni</b> di legittimità costituzionale contro una legge o un atto con forza di legge dello Stato o di altre Regioni;</p> <p>b) dei <b>ricorsi promossi dal Governo per questioni di legittimità costituzionale contro una legge della Regione e dell'eventuale decisione di quest'ultima di costituirsi in giudizio;</b></p> <p>c) dei <b>ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dalla Regione contro un atto dello Stato o di un'altra Regione;</b></p> <p>d) dei <b>ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dallo Stato o da un'altra Regione contro un atto della Regione e dell'eventuale decisione di quest'ultima di costituirsi in giudizio.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 179 <i>(Accesso alla sede del Consiglio)</i></p> <p>1. Al fine di garantire il decoro in termini di appartenenza istituzionale, identità personale e professionale, i Consiglieri, il personale dipendente della Regione e il pubblico che accedono alla sede del Consiglio sono tenuti a indossare abiti in modo dignitoso e decoroso; anche i comportamenti devono essere tali da non compromettere l'immagine del Consiglio, la dignità professionale e i rapporti con i colleghi di ogni ordine e grado e con gli utenti, per i quali il dipendente diventa punto di riferimento in termini di disponibilità, informazione e comunicazione.</p> <p>2. <b>Le sanzioni, pecuniaria e disciplinare, per l'inosservanza di tale obbligo risultano</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 179 <i>(Accesso alla sede del Consiglio)</i></p> <p>1. Al fine di garantire il decoro in termini di appartenenza istituzionale, identità personale e professionale, i Consiglieri, il personale dipendente della Regione e il pubblico che accedono alla sede del Consiglio sono tenuti a indossare abiti in modo dignitoso e decoroso; anche i comportamenti devono essere tali da non compromettere l'immagine del Consiglio, la dignità professionale e i rapporti con i colleghi di ogni ordine e grado e con gli utenti, per i quali il dipendente diventa punto di riferimento in termini di disponibilità, informazione e comunicazione.</p> <p>2. <b>Le modalità di accesso alla sede del Consiglio regionale sono disciplinate con</b></p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 3
---	---

**determinate da successivo regolamento.**

**apposito regolamento approvato con  
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del  
Consiglio.**